



## *Comune di Catania*

### REGOLAMENTO

### MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO DI CATANIA

IN CONFORMITA' AL DECRETO MINISTERIALE IO APRILE 1970 PUBBLICATO

SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 219 DEL 31 AGOSTO 1970.

#### Art. I

##### **Definizione del Mercato**

Le attrezzature ed i servizi posti a disposizione degli operatori economici nel settore dei prodotti ortofrutticoli freschi, essiccati e comunque conservati o trasformati siti in Catania in Viale Amerigo Vespucci, costituiscono il Mercato per il commercio all'ingrosso dei prodotti stessi, ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nella legge 25 marzo 1959 N. 125.

Per la vendita all'ingrosso si intende quella fatta in misura superiore ad un collo o a 25 pezzi, o comunque non inferiore a Kg. 5.

## **Art. II**

### **Gestione del Mercato.**

Il Mercato è gestito direttamente dal Comune di Catania.

I proventi della gestione debbono essere commisurati a sostenere esclusivamente le spese necessarie al funzionamento del Mercato e all'ammortamento ed al miglioramento dei relativi impianti.

## **Art. III**

### **Commissione di Mercato**

Per l'esercizio dei compiti previsti dalla legge 25 marzo 1959 N.125, e dal presente regolamento, è costituita una Commissione presieduta dal Presidente della Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.

Qualora il Presidente della Camera, non ritenga di potere assumere la Presidenza della Commissione delega, di massima, il Sindaco o l'Assessore all'Annona.

La Commissione è composta oltre che dal Presidente, dai seguenti altri membri nominati dal Prefetto:

- 1) Tre rappresentanti del Comune, eletti, a norma di legge, dal Consiglio Comunale fra i suoi componenti;
- 2) Un rappresentante della Camera di Commercio I.A.A., designato dalla Giunta Camerale fra i suoi componenti o fra i funzionari della Camera stessa;
- 3) Due rappresentanti degli Organi Provinciali del Ministero della Agricoltura e delle Foreste;
- 4) L'Ufficiale Sanitario;
- 5) Tre produttori ortofrutticoli di cui almeno uno in rappresentanza delle organizzazioni cooperativistiche ove esistono;
- 6) Un commerciante all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;

- 7) Un commissionario o mandatario di Mercato;
- 8) Un commerciante al minuto di prodotti ortofrutticoli;
- 9) Tre consumatori su terne indicate dalle organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori;
- 10) Un abituale operatore con i mercati esteri in prodotti ortofrutticoli, ove se ne ravvisa l'opportunità, in relazione alla attività di mercato;
- 11) Due rappresentanti delle cooperative di consumo;
- 12) Un rappresentante degli industriali, che provvedono alla conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;
- 13) Due rappresentanti dei venditori ambulanti, segnalati dalle organizzazioni sindacali di categoria.

A partecipare ai lavori della Commissione possono essere chiamati persone esperte nelle questioni da trattare senza diritti di voto.

La scelta dei componenti la Commissione di cui ai nri 5, 6, 7, 8, 10, 12, e 13 è fatta dal Prefetto tra le persone designate dalle rispettive Associazioni Provinciali di categoria.

I rappresentanti delle cooperative sono scelti tra le persone designate dalle Associazione Nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.

La Commissione dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati.

La Commissione ha facoltà di eleggere nel proprio seno una Giunta di Mercato, presieduta dal Presidente della Commissione stessa, e composta dai seguenti membri :

1. - Un rappresentante del Comune;
2. - Un rappresentante della C.C.I . A. A.;
3. - Un rappresentante dei commercianti all'ingrosso o commissionari;
4. - Un rappresentante dei produttori;
5. - L'Ufficiale Sanitario;
6. - Un rappresentante dei commercianti al minuto.

La Commissione determinerà le norme relative alla durata in carica e quelle necessarie al funzionamento della Giunta.

La Giunta di Mercato è competente ad esprimere pareri sui problemi che le siano sottoposti dalla Commissione di Mercato e ad adempiere a qualsiasi altro compito demandatole dalla Commissione medesima nei limiti delle norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

Alle sedute della Commissione e della Giunta partecipa, con voto consultivo, anche il Direttore del Mercato, di cui al successivo art. 4.

Ai componenti la Commissione spetta, per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967 N.417.

Ai membri della Commissione non dipendenti dallo Stato o da Enti pubblici, che non risiedono nel luogo ove si tengono le adunanze, spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio in prima classe - su presentazione di relativo biglietto - nonché una diaria giornaliera con le modalità stabilite dalla legge 15 aprile 1961 N.291, e successive modificazioni ed integrazioni e nell'entità prevista dalla legge stessa per gli impiegati dello Stato con qualifica di Direttore di Sezione.

Ai membri dipendenti dello Stato o da Enti pubblici, spetta invece il trattamento previsto dai rispettivi ordinamenti.

La spesa per il funzionamento della Commissione è a carico della C.C.I.A.A. competente per territorio.

Un dipendente del Comune quale Segretario della Commissione redige verbale di ciascuna riunione che deve essere letto ed approvato nella riunione successiva, trascritto nell'apposito registro e firmato dal Presidente e dallo stesso Segretario.

Copia delle deliberazioni adottate dalla Commissione e dalla Giunta con i verbali delle sedute e trasmessa al Comune e al Direttore del Mercato a cura del Segretario.

#### **Art. IV**

**Direttore del Mercato.**

Al Mercato è proposto un Direttore che è responsabile del funzionamento del Mercato stesso. La sua nomina è fatta dal Comune in base a pubblico concorso fra laureati in giurisprudenza, economia e commercio, scienze agrarie, o lauree equipollenti.

L'esame consiste in prove scritte ed orali che verranno indicate nel bando di concorso.

Le materie su cui verteranno dette prove saranno: il commercio, il trasporto e la conservazione dei prodotti trattati nel mercato e la legislazione relativa, specialmente attinente alle norme igieniche, nonché elementi di diritto costituzionale, amministrativo e penale della legislazione del lavoro e della previdenza sociale, della legislazione concernente la disciplina delle aziende individuali e societarie.

La Commissione di esame sarà nominata dal Comune.

Il Direttore del Mercato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle proprie mansioni.

Egli non può effettuare consulenze tecniche, fatta eccezione per quelle richieste da Enti Gestori di altri Mercati o da pubbliche amministrazioni, né svolgere attività commerciali ed altre attività ritenuti incompatibili dal Comune con le funzioni da lui svolte nel Mercato stesso.

Con le modalità previste dal presente regolamento deve essere nominato un Vice Direttore del mercato.

## **Art. V**

### **Personale addetto al Mercato.**

Il Direttore del Mercato è coadiuvato, nell'esercizio dei suoi compiti, da personale impiegatizio ed operaio gerarchicamente da lui dipendente, assunto dal Comune in relazione alle effettive necessità funzionali del Mercato stesso. Il rapporto d'impiego e di lavoro ed il trattamento economico del personale di cui al precedente comma e regolato dalle disposizioni relative all'ordinamento del personale Comunale.

## **Art. VI**

### **Funzionamento e compiti della Commissione di Mercato.**

La Commissione di cui al precedente art.3, è convocata dal Presidente di regola una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga necessario, oppure ne venga avanzata richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti.

Gli inviti di convocazione, recanti l'ordine del giorno, devono prevedere la prima e la seconda convocazione e devono pervenire ai membri della Commissione almeno cinque giorni prima della data di convocazione. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la Commissione.

Tutte le deliberazioni, sia di prima che di seconda convocazione, sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Con le stesse modalità si provvede per la convocazione della Giunta di Mercato di cui al precedente art. 3.

I membri della Commissione o della Giunta, che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti.

La Commissione ha il compito di :

- 1) Stabilire il numero dei posteggi, di cui il Mercato è capace, in relazione allo spazio totale disponibile e a quello che può occupare ciascun posteggio, precisando la parte di superficie riservata ai produttori ed eventualmente quella destinata a venditori occasionali. Nella determinazione della superficie di ciascun posteggio fisso del Mercato si dovrà tener conto della capacità degli impianti, delle attrezzature e delle dimensioni necessarie a garantire la funzionalità del posteggio e lo sviluppo di una congrua attività commerciale dell'azienda;
- 2) Esprimere parere in merito alle tariffe dei servizi di mercato, proposte dal Comune e soggette all'approvazione del Comitato Provinciale Prezzi;

- 3) Proporre al Comune le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature e ai servizi del Mercato stesso, ai fini di assicurare la massima possibile efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;
- 4) Proporre al Comune le modifiche da apportare al Regolamento del Mercato, in base alle necessità accertate, per un più aderente funzionamento del Mercato stesso alle esigenze delle attività commerciali che vi si svolgono;
- 5) Deliberare la sanzione della sospensione fino ad un massimo di tre mesi nei confronti degli operatori del mercato, secondo quanto stabilito dall'art.15 della legge 25 marzo 1959, N.125, e ratificare la sanzione disposta, in casi gravi ed urgenti, dal Direttore del Mercato, in base al secondo comma dello stesso articolo della sopracitata legge;
- 6) Esercitare ogni altra attribuzione prevista dalla legge 25marzo 1959 N.125 e dal presente regolamento.

Al fine di consentire alla Commissione Provinciale di Vigilanza lo svolgimento dei

compiti previsti dalla legge, la Commissione di Mercato provvede:

- a) - a riferire elementi e valutazioni in ordine ad accertamenti e controlli effettuati nell'ambito del Mercato;
- b) - ad inviare notizie dei provvedimenti così come risultano dai verbali delle proprie riunioni;
- c) - a comunicare eventuali rilievi e deficienze sulle irregolarità riscontrate nell'esercizio del commercio all'ingrosso nell'ambito della provincia.

## **Art. VII**

### **Compiti del Direttore del Mercato.**

Il Direttore del Mercato è responsabile del regolare funzionamento del Mercato stesso e dei suoi servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente Regolamento, nonché a quelle impartite al riguardo dal Comune e alle decisioni nella sua competenza adottate dalla Commissione di Mercato.

Egli è il capo del personale, sovrintende all'impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascun dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro, adotta nei confronti del personale stesso i provvedimenti disciplinari del richiamo e della censura e propone al Comune le sanzioni di maggiore rilievo secondo le norme contenute nel regolamento del personale.

Al Direttore del Mercato, sono, inoltre, attribuiti i seguenti particolari compiti:

1. accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente Regolamento;
2. curare l'osservanza degli orari di aperture e chiusure del Mercato;
3. vigilare perché non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del Mercato;
4. accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal Regolamento e delle leggi vigenti;
5. intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del Mercato;
6. autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto;
7. proporre al Comune o alla Commissione di Mercato, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del Mercato, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l'aumento del volume degli affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi;
8. accertare, in base alle norme vigenti, che le merci, i veicoli e gli imballaggi, corrispondono ai requisiti prescritti;
9. accertare, a richiesta degli operatori alle vendite assegnatari di posteggi fissi, rilasciandone certificazione, la specie, la qualità e, ove occorra la varietà della merce;
10. vigilare perché l'attività dei produttori, dei commissionari, dei mandatari e degli astatori si svolga secondo le norme di legge e di Regolamento;
11. vigilare perché non vengono adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e perché vengano impediti eventuali frodi;

12. eseguire e disporre saltuarie ispezioni nelle ore di chiusura ed in particolare in quelle notturne;
13. in casi particolari e urgenti adottare i provvedimenti che si rendono necessari, riferendone al Comune ed alla Commissione di Mercato;
14. curare in modo particolare la regolare vendita dei prodotti affidati alla Direzione del Mercato;
15. curare nel quadro delle attrezzature di Mercato la buona conservazione dei prodotti, di cui al successivo art. 47;
16. curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dagli organi sanitari, di cui al successivo art. 12;
17. emanare ordine di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
18. svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative e regolamentari nonché dal presente Regolamento.

Il Direttore ha facoltà di allontanare dal Mercato le persone che si rifiutano di sottostare alle norme della legge del regolamento, o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del Mercato.

Tale disposizione non si applica nei confronti degli operatori del mercato e del personale ad esso addetto.

## **Art. VIII**

### **Rilevazione statistiche e prezzi.**

Le rilevazioni statistiche da effettuarsi in conformità alle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica riguardano sia la quantità delle singole merci introdotte nel Mercato, sia il prezzo di vendita delle medesime nelle contrattazioni realizzate in seno al Mercato.

La rilevazione statistica delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci nei mercati.

Tali documenti devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici, e cioè: indicazione esatta della specie merceologica (varietà, qualità, ecc.) della quantità e della provenienza.

La rilevazione dei prezzi, a cui deve provvedere la Direzione del Mercato viene effettuata a mezzo di intervistatori scelti tra i dipendenti all'uopo qualificati, i quali durante tutto il periodo delle vendite intervisteranno gli operatori per raccogliere dagli stessi i prezzi praticati.

Per ogni prezzo rilevato, l'intervistatore dovrà registrare oltre al prezzo, anche la qualità e la varietà della merce, cui i prezzi si riferiscono, ed il nome dell'operatore che ha fornito l'indicazione.

La Direzione del Mercato ha la facoltà di effettuare controlli in analogia a quanto disposto, per altri fini, all'ultimo comma dell'art. 45.

L'Istituto Centrale di Statistica può effettuare controlli sulla esattezza delle rilevazioni e, in caso di necessità, può disporre d'intesa con il Comune, apposite rilevazioni in merito a particolari aspetti del movimento delle merci introdotte in Mercato.

I dati individuali rilevati in conformità alle istruzioni dell'Istituto Centrale di Statistica sono soggetti al segreto di Ufficio e non possono essere comunicati a chicchessia per qualsiasi motivo. I dati globali, unitamente ai prezzi rilevati, dovranno essere oggetto, invece, della massima divulgazione

## **Art. IX**

### **Polizia del Mercato**

L'ordine pubblico e il servizio di polizia amministrativa nel Mercato sono assicurati dal Direttore a mezzo di un distaccamento di Vigili Urbani messi a sua disposizione e da Agenti di P.S.

Il distaccamento dei Vigili è formato come previsto dal Regolamento Organico del Personale, da una squadra, i cui componenti non verranno distolti per altri servizi e dipenderanno dal Direttore del Mercato.

## **Art. X**

### **Servizio e verifica del peso.**

Nell'interno del Mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso.

La Direzione del Mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sulla esattezza delle pesature presso i venditori.

La Direzione provvede ad eseguire tali controlli prima o all'atto della consegna delle merci ed alla presenza degli interessati.

## **Art. XI**

### **Gestione dei servizi.**

Il Comune provvede, sia direttamente, sia mediante concessione, ai seguenti servizi di Mercato

1. Servizio di pulizia del Mercato;
2. Servizio di bar e ristoro;
3. Servizio di posteggio per biciclette, cicli a motore, autocarri, automobili, carri a trazione animale o altri mezzi di trasporto;
4. Ogni altro servizio ausiliario del Mercato.

Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra il Comune e la Ditta concessionaria.

La Ditta concessionaria non può cedere il servizio assunto sotto pena di decadenza.

## **Art. XII**

### **Servizio igienico-sanitario.**

Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria nonché all'accertamento della commestibilità dei prodotti ortofrutticoli immessi nel Mercato, provvedono i competenti organi provinciali e comunali di sanità, facendo osservare le norme vigenti e che saranno impartite dal Ministero della Sanità anche in materia di igiene del suolo e dell'abitato.

I detti organi possono dichiarare non idonee all'alimentazione determinate partite di prodotti e disporre la distruzione o l'avviamento a particolari destinazioni, sotto debito controllo, rilasciandone certificazione da consegnarsi al detentore della merce e alla Direzione del Mercato.

### **Art. XIII**

#### **Facchinaggio.**

Le operazioni di facchinaggio e trasporto all'interno del Mercato sono eseguite da facchini liberi in possesso del certificato previsto dall'art.121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 N.773, e autorizzati dal Comune su proposta del Direttore del Mercato, sentiti i rappresentanti sindacali della categoria operante nel Mercato e la Commissione di Mercato.

Gli operatori alle vendite, nell'ambito dei posteggi e dei magazzini di cui sono concessionari, possono svolgere le operazioni di facchinaggio personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti per tale specifica mansione, e che ad essi debbono essere applicati integralmente i contratti nazionali collettivi di lavoro. Per ambito del posteggio e del magazzino si intende anche il pianale del veicolo ad essi accostato per lo scarico.

Gli acquirenti possono anch'essi provvedere al carico o al trasporto delle merci personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti, limitatamente alle merci di loro proprietà.

Nei casi di esigenze eccezionali, derivanti da straordinari afflussi di derrate e da conseguenti particolari necessità di trasporto e facchinaggio, il Direttore del Mercato può autorizzare gli operatori, sempre in conformità alle norme di cui al secondo e terzo comma

del presente articolo, a compiere operazioni normalmente riservate ai facchini liberi, sentiti i rappresentanti sindacali degli operatori alle vendite e dei facchini liberi stessi.

Tutti gli operatori che intendano avvalersi di personale proprio debbono darne preventiva comunicazione alla Direzione del Mercato.

I facchini liberi, per essere ammessi ad esercitare il loro mestiere nell'interno del Mercato debbono avere compiuti il 18<sup>o</sup> anno di età ed essere esenti da malattie od infermità che possano pregiudicare l'igiene e la salute pubblica, nonché lo svolgimento della propria attività. A tal fine dovranno essere sempre in possesso di libretto sanitario aggiornato.

L'autorizzazione non potrà essere rinnovata oltre il 31 dicembre dell'anno in cui l'interessato avrà compiuto il 61<sup>o</sup> anno di età.

Sulla determinazione annuale del numero e sulla indicazione nominativa dei facchini liberi a disposizione degli operatori provvede il Comune, su proposta del Direttore, sentiti la Commissione di Mercato ed i rappresentanti sindacali degli stessi facchini liberi, in modo da garantire un efficiente servizio e di assicurare a questi la continuità del lavoro ed il raggiungimento di una equa retribuzione media giornaliera, in riferimento al volume delle operazioni da essi effettivamente svolte e alle relative tariffe.

I facchini liberi sono pagati per i servizi effettivamente resi e secondo la tariffa proposta dal Comune, sentita la Commissione di Mercato ed i rappresentanti sindacali degli stessi facchini e degli operatori economici ed approvata dal Comitato Provinciale dei Prezzi.

Essi sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il carico e la consegna e non possono imporre la loro opera né possono rifiutarla quando ne siano richiesti.

E' ad essi, altresì, vietato di farsi aiutare da altre persone non autorizzate nel disimpegno della loro attività.

Durante la loro permanenza nel Mercato all'Ingrosso e nelle aree o nei magazzini ad esso pertinenti, i facchini debbono indossare l'uniforme prescritta dal Comune, sulla cui foggia e colore siano stati sentiti i rappresentanti sindacali della categoria degli stessi facchini. Anche il personale di fatica degli operatori fissi deve essere soggetto ad analoga disposizione.

I facchini possono liberamente unirsi in cooperative, carovane o gruppi di lavoro, costituiti ed organizzati secondo le leggi vigenti.

Peraltro ad essi non può farsi obbligo di appartenere ad uno dei predetti organismi di lavoro, purché dimostrino di aver provveduto a regolare completamente la propria posizione assicurativa e previdenziale ad ogni effetto e dimostrino, altresì, di essere adeguatamente assicurati per danni eventualmente arrecati, a terzi nell'esercizio della loro attività.

I facchini liberi che contravvengono alle disposizioni del presente regolamento e a quelle emanate dal Direttore del Mercato nella sua competenza o che comunque turbano il normale funzionamento del Mercato, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) la diffida scritta od orale disposta dal Direttore;
- b) la sospensione dal Mercato da uno a quindici giorni disposta dal Direttore;
- c) nei casi gravi la revoca dell'autorizzazione e la espulsione dal Mercato disposta dal Comune, su proposta del Direttore, sentita la Commissione di Mercato, previa contestazione dell'addebito all'interessato.

Durante il periodo di sospensione il punito non può accedere al Mercato per nessun motivo.

Alle stesse sanzioni, fatta eccezione per quella prevista al punto c), debbono essere assoggettati i dipendenti degli operatori commerciali e dei produttori autorizzati alla vendita diretta.

Gli operatori alle vendite singoli o associati, quando le particolari esigenze del Mercato lo consigliano, possono affidare con apposita convenzione, alle cooperative, alle carovane o ai gruppi di lavoro eventualmente costituiti tra facchini liberi, i servizi di cui al secondo comma del presente articolo.

La convenzione è approvata dal Comune ed è resa esecutiva dal Direttore del Mercato, sentiti i rappresentanti sindacali dei facchini liberi e degli operatori di Mercato.

#### **Art. XIV**

#### **Pesatura dei prodotti.**

Ogni venditore permanente provvede al peso delle derrate mediante una o più bilance automatiche di sua proprietà, installate nel posteggio di vendita.

La Direzione del Mercato pone a disposizione degli operatori economici un servizio di pesatura.

## **Art. XV**

### **Tariffe.**

Le tariffe dei servizi di Mercato, anche di quelli dati in concessione, sono proposte dal Comune, sentito il parere della Commissione di Mercato ed approvate dal Comitato Provinciale dei Prezzi.

Le tariffe anzidette sono, a cura del Direttore del Mercato, esposte in luoghi adatti e, comunque, in tutti i posteggi di vendita, in modo che coloro che operano nel Mercato possono prenderne visione.

Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti nelle tariffe o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese. Le somme eventualmente pagate in più sono ripetibili.

Il Direttore del Mercato può sospendere dal Mercato stesso coloro che contravvengono a quanto disposto nel comma precedente, salvo ratifica da parte della Commissione di Mercato.

## **Art. XVI**

### **Cassa di Mercato.**

Il Comune, entro il recinto del Mercato, pone a disposizione della Cassa di Mercato, con ingresso nel Mercato stesso, i locali occorrenti per lo svolgimento dei compiti di cui all'art.12 della legge 25 marzo 1959 N. 125.

## **Art. XVII**

### **Responsabilità**

Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, il Comune non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti di derrate, che dovessero per qualunque titolo derivare agli operatori ed ai frequentatori del Mercato.

Gli operatori ed i frequentatori del Mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati al Comune.

A loro carico il Direttore del Mercato può adottare le sanzioni, di cui al presente regolamento.

## **Art. XVIII**

### **Venditori.**

Sono ammessi alla vendita nel Mercato:

- a) i commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;
- b) i produttori ortofrutticoli, singoli o associati, anche se non iscritti all'albo tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- c) i consorzi e le cooperative di produttori o di commercianti di prodotti ortofrutticoli;
- d) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;
- e) gli Enti di colonizzazione;
- f) gli Enti Comunale di Consumo;
- g) le organizzazioni di produttori di cui alla legge N.622 del 27 luglio 1967.

## **Art. XIX**

### **Compratori.**

Sono ammessi agli acquisti nel Mercato:

- a) i commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;
- b) i commercianti al minuto di prodotti ortofrutticoli;
- c) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione di prodotti ortofrutticoli;
- d) le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo ed i gestori di alberghi e ristoranti;
- e) gli Enti Comunali di Consumo.

Entro l'orario stabilito dall'art.33 del presente Regolamento sono ammessi i consumatori che, presso i produttori, commissionari e commercianti, possono effettuare anche acquisti per quantitativi inferiori a quelli minimi stabiliti dal Regolamento di Mercato.

## **Art. XX**

### **Commissionari, mandatari ed astatori.**

Sono ammessi ad operare nel Mercato, per le vendite e per gli acquisti, anche commissionari e mandatari che abbiano prestato al Comune cauzione fruttifera non inferiore a lire 200.000 in danaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa oppure mediante fidejussione bancaria.

L'importo della cauzione intestata all'operatore è fissato dal Comune, sentita la Commissione di Mercato. La cauzione resta vincolata per tutto il tempo in cui l'interessato è ammesso ad operare nel Mercato.

I commissionari e i mandatari, operanti fuori Mercato, debbono versare la cauzione al Comune per l'importo e con le modalità che saranno stabilite ai sensi dell'ultimo comma dell'art.4 della legge 25 marzo 1959 N. 125.

Le cauzioni in numerario, in titoli dello Stato, devono essere versate alla Cassa del Mercato, e servono e garanzia:

1. di eventuali crediti del Comune in dipendenza dell'applicazione dei regolamenti;
2. di eventuali danni alle costruzioni o impianti del Mercato;
3. di ogni altro obbligo in relazione alla attività commerciale svolta nel Mercato.

Il Comune può disporre, il fermo di tutta o parte della cauzione, con motivata Ordinanza del Sindaco su proposta del Direttore del Mercato.

Qualora con successivo provvedimento venga disposto il prelievo parziale o totale della cauzione, il depositano dovrà reintegrarla entro dieci giorni dalla richiesta del Comune.

Per le vendite effettuate con il sistema della asta pubblica, sono ammessi ad operare nel Mercato anche astatori.

## **Art. XXI**

### **Accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti.**

Il possesso dei requisiti per essere ammessi alle vendite ed agli acquisti nel Mercato è accertato dal Direttore di Mercato attraverso l'esame della seguente documentazione:

- a) certificazione dell'iscrizione negli albi di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1959 N. 125;
- b) certificazione, da rilasciare dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia in cui risiede l'interessato previ gli accertamenti del caso, dalla quale risulti l'appartenenza del titolare della certificazione stessa ad una delle categorie indicate negli artt. 18 e 19 lettere b), c) e d), qualora si tratti di persone non sottoposte all'obbligo della iscrizione negli albi di cui alla lettera a) del presente articolo;
- c) per i rivenditori, comunità, enti comunali, alberghi ed altro è necessario un attestato dell'autorità competente.

## **Art. XXII**

### **Documenti per l'accesso al Mercato.**

Il Direttore del Mercato rilascia a tutte le persone ammesse al Mercato apposita tessera, munita di fotografia dell'interessato, numerata, bollata e dallo stesso Direttore firmata.

Nella tessera devono essere indicate:

- a) - le generalità del titolare;
- b) - il titolo di ammissione al mercato;
- c) - il periodo di validità.

Per il rilascio della tessera può essere imposto il pagamento di un diritto a titolo di rimborso spese.

Ai commercianti all'ingrosso e ai produttori, che non siano operatori abituali del Mercato, sarà rilasciata l'autorizzazione di accesso dietro esibizione di uno dei documenti previsti dall'art.21.

Il Direttore del Mercato può autorizzare eccezionalmente, l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta da lui ritenuta giustificata.

Avverso il mancato rilascio del tesserino è ammesso ricorso alla Commissione di Mercato che decide entro 30 giorni con provvedimento definitivo.

### **Art. XXIII**

#### **Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente.**

Le organizzazioni di produttori di cui alla legge N.622 del 27 luglio 1967, i produttori, i consorzi e le cooperative di produttori, non iscritti all'albo tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci.

I produttori provvedono alla vendita dei loro prodotti, oltrechè personalmente, anche a mezzo di familiari di persone dipendenti dall'azienda, preventivamente autorizzati dalla Direzione del Mercato; gli uni e gli altri debbono essere espressamente incaricati e non possono rappresentare altri produttori.

Le organizzazioni dei produttori di cui alla legge N.622 del 27 luglio 1967, i consorzi e le cooperative di produttori, nonché altri enti assegnatari di terreni, effettuano le vendite a mezzo di persone da essi designati; purché soci o dipendenti regolarmente assunti.

I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi, ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, purché iscritti all'albo dei commissionari di cui all'art.3 della legge 25 marzo 1959 N. 125.

I commercianti all'ingrosso, anche se titolari di posteggi di vendita, durante le contrattazioni possono provvedere all'acquisto di prodotti nell'ambito del Mercato. Le eventuali rivendite di tali prodotti nell'ambito del Mercato debbono essere immediatamente notificati al Direttore del Mercato stesso.

I commissionari, i mandatari e gli astatori non possono esercitare per conto proprio sia nel Mercato che fuori Mercato il commercio di prodotti oggetto dell'attività del Mercato nel quale operano, né svolgere il commercio suddetto per interposta persona.

Nel caso che un operatore riceva considerevoli quantità di determinati prodotti, potrà incaricare altre ditte commissionarie operanti nel Mercato stesso, della vendita delle derrate ricevute, dandone immediatamente comunicazione al Direttore del Mercato.

## **Art. XXIV**

### **Destinazione dei posteggi.**

I posteggi fissi sono di preferenza destinati ai commercianti all'ingrosso, ai commissionari e mandatari, iscritti agli albi, di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1959 N.125, ed alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, di cui alla legge 27 luglio 1967 N.622, ed alle cooperative ortofrutticole e loro consorzi, che dimostrino di poter svolgere rilevante attività a carattere continuativo.

Ai produttori singoli o associati e alle organizzazioni di cui alla legge predetta, che svolgono attività a carattere stagionale, deve essere riservata dalla Commissione di Mercato una parte adeguata allo spazio esistente, in relazione alle esigenze ed alla natura del traffico nel Mercato.

## **Art. XXV**

### **Assegnazione dei posteggi.**

Il Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso comprende:

- a) - posteggi con magazzini;
- b) - posteggi sottotettoia;
- c) - posteggi all'aperto fissi;
- d) - posteggi occasionali.

I posteggi fissi, per attività a carattere continuativo, sono assegnati dal Comune agli operatori del Mercato di cui agli artt.18 e.20 su domanda degli interessati, sentita la Commissione di Mercato, anche in relazione all'eventuale necessità di stabilire un ordine di priorità.

Le assegnazioni hanno la durata di anni sei salvo rinnovo.

Il canone per l'uso di ciascun posteggio, è stabilito dal Comune, sentita la Commissione di Mercato, e approvato dal Comitato Provinciale Prezzi. Esso deve essere pagato a rate mensili anticipate.

Le aree destinate ai produttori singoli o associati sono assegnate dal Direttore del Mercato ai richiedenti che dimostrino di appartenere alle corrispondenti categorie indicate all'art.18, secondo il disposto dell'art.21. A ciascuno di essi può essere assegnata una area proporzionale all'entità della produzione dichiarata, sia a carattere fisso sia a carattere saltuario. Le assegnazioni sono comunque valide soltanto per ciascun anno solare o parte di esso.

La tariffa per l'occupazione delle aree indicate nel comma precedente, stabilita con le modalità indicate all' art.15, deve essere pagata anticipatamente.

## **Art. XXVI**

### **Carattere delle assegnazioni dei posteggi.**

Qualora l'assegnazione di un posteggio sia fatta a persone fisiche essa è strettamente personale e non può essere ceduta, salvo che al coniuge ed ai parenti entro il terzo grado.

La morte dell'assegnatario dà diritto agli eredi legittimi di continuare nell'assegnazione fino alla scadenza qualora essi siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle vendite nel Mercato. In caso diverso, gli eredi legittimi possono farsi rappresentare da persona avente i requisiti suddetti.

Qualora la persona fisica assegnataria di un posteggio intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività commerciale, può chiedere che l'assegnazione del posteggio sia trasmessa alla società fino alla scadenza, rivolgendo regolare domanda al Comune il quale, sentita la Commissione di Mercato, può autorizzare il trasferimento dell'assegnazione alla Società, purché questa assuma tutte le responsabilità e gli impegni, sia d'ordine fiscale sia d'ordine finanziario e commerciale della persona fisica nella sua qualità di operatore fisso del Mercato, e purché il rappresentante legale della stessa sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente regolamento e non vi ostino motivi di pubblico interesse.

Il provvedimento di diniego deve essere motivato e non può produrre effetto di cessazione di attività della ditta richiedente.

Qualora l'assegnazione di un posteggio sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salvo voltura della intestazione al nuovo rappresentante legale.

## **Art. XXVII**

### **Gestione dei posteggi.**

Il posteggio deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione o dalla persona di cui al seconda comma dell'articolo precedente.

Quando l'assegnazione sia fatta a persona fisica, questa, in caso di comprovato impedimento fisico, può farsi rappresentare, nella gestione dal coniuge o da un parente entro il terzo grado aventi i requisiti di cui all'art.3 della legge 25 marzo 1959 N. 125.

Nel caso di assegnazione a persone giuridiche che esercitano il commercio all'ingrosso, la gestione potrà anche essere affidata a persona diversa da quella del legale rappresentante, purché sia in possesso dei requisiti sopra richiamati e non si renda responsabile delle infrazioni previste nell'ultimo comma del citato art. 3 della legge.

Gli assegnatari, per i rapporti con il Comune, debbono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio.

## **Art. XXVIII**

### **Indicazioni sui posteggi.**

In conformità all'atto di assegnazione, ogni assegnatario deve indicare chiaramente sulla testata dell'accesso al rispettivo posteggio, il proprio nome, cognome e indirizzo o la ditta con relativa sede, le società debbono indicare la ragione o la denominazione sociale con l'indicazione del nome, cognome ed indirizzo dell'interessato.

## **Art. XXIX**

### **Uso dei posteggi.**

I posteggi ed i magazzini debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e degli oggetti necessari per la vendita. E' tassativamente vietato adibire i posteggi, i magazzini e tutte le altre aree a deposito di imballaggi vuoti.

Il Comune deve provvedere alla istituzione di un deposito di imballaggi, adeguato alle necessità del Mercato, in zona situata ad opportuna distanza di esso.

Durante le ore di chiusura del Mercato, nessuno deve rimanere nei posteggi o nei magazzini, salvo speciale permesso scritto rilasciato dal Direttore del Mercato, che impartirà le disposizioni del caso.

Non è consentito di installare nei posteggi e nei magazzini impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità, senza la preventiva autorizzazione del Comune

### **Art. XXX**

#### **Termine delle Assegnazioni.**

le assegnazioni dei posteggi cessano:

- a) - alla scadenza;
- b) - per rinuncia dell'assegnatario durante il periodo di assegnazione;
- c) - per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;
- d) - per scioglimento della società assegnataria.

### **Art. XXXI**

#### **Revoca delle assegnazioni.**

L'assegnazione del posteggio è revocata nei seguenti casi:

1. Cessazione totale o parziale del posteggio a terzi;
2. perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel Mercato;
3. inattività completa nel posteggio per trenta giorni consecutivi, o per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dalla Commissione di Mercato;
4. accertate gravi scorrettezze commerciali;

5. gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del Mercato;
6. accertata morosità di oltre 30 giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio.

La revoca è dichiarata dal Comune, sentita la Commissione di Mercato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salvo ogni altra azione civile e penale.

La Commissione di Mercato deve esprimere il proprio parere entro 30 giorni dalla data della richiesta.

## **Art. XXXII**

### **Riconsegna dei posteggi.**

Cessata o revocata l'assegnazione, i posteggi ed annessi debbono essere riconsegnati al Comune liberi di persone e cose, entro 15 giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca.

In caso di inottemperanza si procede allo sgombero, a cura della Direzione del Mercato ed a spese degli interessati.

L'assegnatario del posteggio è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio stesso.

## **Art. XXXIII**

### **Calendario ed orario.**

Le operazioni di vendita hanno luogo tutti i giorni, fatta eccezione per quelli indicati nel calendario, redatto dal Comune sentita la Commissione di Mercato.

L'orario delle vendite viene fissato dal Comune con la procedura indicata nel comma precedente.

L'orario riservato ai privati consumatori non deve coincidere con quello riservato alle categorie di cui all'art 19.

Nell'orario di vendita sarà prevista anche l'apertura pomeridiana, salvo nei casi in cui il Comune sentita la Commissione di Mercato, ritenga tale apertura non conveniente in relazione alle situazioni locali.

L'orario di Mercato deve essere tale da consentire agli operatori, oltre alle operazioni di vendita, anche quelle relative alla asportazione delle merci, sia di quelle vendute sia di quelle da trasferire fuori Mercato, nonché le contabilizzazioni indispensabili.

Il Direttore può in particolare circostanze, ritardare o anticipare l'inizio ed il termine delle operazioni di vendita.

Gli operatori all'ingrosso fuori del Mercato dovranno osservare gli stessi orari di vendita e lo stesso calendario stabilito per il locale Mercato all'ingrosso.

#### **Art. XXXIV**

##### **Inizio e termine delle operazioni di vendita.**

L'inizio e il termine delle operazioni di vendita, nonché delle vendite ai privati consumatori, sono annunciati con apposito segnale..

#### **Art. XXXV**

##### **Ingresso al Mercato.**

Hanno libero accesso al Mercato nell'orario stabilito tutte le persone in possesso del documento di cui all'art.22 del presente regolamento, i commercianti all'ingrosso, nonché tutti i conferenti le derrate.

I privati consumatori sono liberamente ammessi durante l'orario di cui all'art.33.

## **Art. XXXVI**

### **Ordine interno**

E' vietato sia nel Mercato sia nelle sue dipendenze:

- a) ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
- b) attirare i compratori con grida o schiamazzi;
- c) gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate od altro;
- d) introdurre cani;
- e) sollecitare offerte o curare raccolta o sottoscrizioni quale che sia l'Ente beneficiario;
- f) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del Mercato e delle contrattazioni.

Gli operatori del Mercato ed il personale di fatica possono apporre in appositi albi avvisi di carattere sindacale previo visto del Direttore.

## **Art. XXXVII**

### **Pulizia dei posteggi**

Gli assegnatari debbono curare che i posteggi e gli annessi (scale, magazzini, ecc. di loro pertinenza) siano tenuti puliti e sgomberi da rifiuti.

I rifiuti debbono essere a cura degli intestatari dei posteggi, raccolti in appositi recipienti muniti di coperchio, per essere poi ritirati dal personale all'uopo incaricato.

## **Art. XXXVIII**

### **Circolazione dei veicoli.**

I veicoli portanti prodotti destinati alla vendita in Mercato hanno libero ingresso a cominciare dall'apertura del Mercato stesso. I veicoli dei compratori possono essere ammessi dall'inizio delle contrattazioni di vendita, quando le condizioni di viabilità del Mercato lo consentono.

La circolazione e la sosta dei veicoli, nonché il carico e lo scarico delle merci, sono regolati dal Direttore del Mercato, con apposito ordine di servizio.

L'uso dei veicoli per il trasporto interno delle merci, in ausilio alle operazioni di facchinaggio, è autorizzato dal Direttore del Mercato.

Le caratteristiche tecniche e di ingombro di tali mezzi debbono essere stabilite dal Comune tenendo presente le esigenze igieniche e funzionali del Mercato, in rapporto agli impianti e alla rete viaria di esso, nonché la necessità di evitare rumori molesti.

Il numero massimo dei predetti veicoli è fissato dal Comune, su proposta del Direttore del Mercato, sentiti la Commissione di Mercato e i rappresentanti dei facchini liberi.

Nell'interno del Mercato i veicoli debbono procedere a passo d'uomo; quelli a traino animale debbono essere condotti a mano.

## **Art. XXXIX**

### **Operazioni di vendita.**

Le vendite avvengono, di regola a libera contrattazione. La Direzione del Mercato comunica con mezzi idonei tutte le notizie che possono essere utili ai compratori, nei riguardi dei quantitativi di derrate introdotte in Mercato.

Il Comune provvede a fornire il Mercato delle attrezzature necessarie.

## **Art. XL**

### **Vendita all'asta.**

La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica.

Le vendite all'asta si effettuano per lotti di prodotti omogenei, da parte di astatori iscritti all'albo di cui all'art.3 della legge 25 marzo 1959 N. 125.

Il venditore ha l'obbligo di comunicare, all'inizio di ciascuna operazione di vendita, il peso, la specie, la varietà, la categoria di qualità ed il prezzo base della merce offerta.

Quando sul prezzo base vi sia una sola offerta e questa sia stata per tre volte proclamata, la partita è aggiudicata all'unico offerente.

Se nessun aumento sia offerto sul prezzo base d'asta, è con sentito aprire una nuova gara di base alla migliore offerta fatta dai presenti.

L'asta, di regola deve essere effettuata con i sistemi meccanici, all'uopo installati nel Mercato dal Comune.

La provvigione spettante all'astatore è stabilita dalla Commissione di Mercato.

## **Art. XLI**

### **Merce in vendita.**

La merce esposta nei posteggi deve essere ripartita in distinte cataste, seconda la diversa specie, qualità e provenienza, quando quest'ultima caratterizzi il prodotto.

Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal Mercato le merci introdotte, senza dovere per il ritiro stesso corrispondere al Comune alcun diritto o pagamento di qualsiasi natura.

#### **Art. XLII**

##### **Commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.**

Per la classificazione, la calibratura, le tolleranze, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ortofrutticoli regolamentati in sede C.E.E. si applicano le norme comunitarie; per i prodotti ortofrutticoli non regolamentati si applicano le disposizioni di commercializzazione stabiliti dal decreto ministeriale 7 agosto 1959.

Gli imballaggi contenenti prodotti ortofrutticoli debbono essere di peso non superiore al 15 per cento del peso del collo. Per il fogliame il peso dell'imballaggio non deve superare il 20 per cento del peso del collo.

#### **Art. XLIII**

##### **Strumenti di pesatura.**

Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre

- a) - mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
- b) - perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
- c) - bene in vista ai compratori.

Nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'atto della vendita dal venditore o dal personale da lui incaricato.

#### **Art. XLIV**

##### **Norme per la vendita.**

Le vendite non effettuate a mezzo di astatore debbono essere fatte personalmente dagli intestatari dei posteggi o dalle persone di cui al secondo comma dell'art. 27 e dei produttori titolari dell'autorizzazione alla vendita diretta ai sensi del presente regolamento o da loro dipendenti.

Le vendite si effettuano a tara merce, oppure a peso netto, a numero o a collo, con l'osservanza delle norme sulla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

Esaurita la contrattazione delle merci, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata, ancorché essa sia normalizzata o, comunque, presentata a strati in imballaggi idonei, purché la verifica avvenga contestualmente presso il posteggio del venditore. Se dal controllo la merce non risulti conforme alla qualità contrattata, il compratore può rifiutarla ed annullare l'acquisto.

## **Art. XLV**

### **Vendite per conto**

I commissionari ed i mandatari ammessi ad operare nel mercato, devono esplicitare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni.

Ai commissionari e ai mandatari spetta una provvigione da concordare fra le parti e che, in ogni caso, non può superare il 10 per cento del prezzo di vendita.

La provvigione è comprensiva di tutte le spese di Mercato dal momento della consegna dei prodotti alla soglia del posteggio fino alla consegna dei prodotti stessi all'acquirente nonché dallo "star del credere".

Il commissionario potrà rivalersi delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle norme vigenti in materia di commercializzazione, quando a tali operazioni non abbia provveduto il committente.

Dalle operazioni medesime il commissionario informerà il Direttore del Mercato e il committente.

I commissionari e i mandatari debbono presentare ai loro committenti o mandanti regolare conto vendita per i prodotti venduti.

In ogni conto vendita deve risultare:

- 1) la natura e la qualifica del prodotto e il numero dei colli;
- 2) il prezzo di vendita;

- 3) il peso lordo o netto di ciascuna partita o collo venduti;
- 4) il netto ricavo da accreditare al committente o mandante.

I commissionari o mandatarî debbono tenere a disposizione della Direzione del Mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

## **Art. XLVI**

### **Certificazione per derrate non ammesse alle vendite o deperite.**

Gli operatori del Mercato possono chiedere al Direttore la certificazione attestante la mancata ammissione alle vendite delle merci non aventi i requisiti voluti dalle norme in vigore.

Per le merci rimaste invendute e che hanno subito deperimento, gli operatori possono chiedere apposito accertamento al Direttore del Mercato, il quale, d'intesa con l'organo sanitario, eseguito l'accertamento, e sempre che il deterioramento non sia tale da impedire, agli effetti sanitari la commerciabilità delle derrate, rilascia un certificato comprovante il valore del deprezzamento.

Per le merci guaste e non più commestibili, il Direttore rilascia un certificato comprovante la dispersione, con riferimento all'ordine dell'organo sanitario.

L'operatore che non ottemperi alle disposizioni suddette non può, in nessun caso, giustificare al produttore o speditore, per uno dei motivi di cui al presente articolo, la mancata vendita o una vendita a prezzi inferiori a quelli della giornata ovvero ad una quantità inferiore a quella ricevuta.

## **Art. XLVII**

### **Derrate affidate alla Direzione del Mercato**

Il Direttore del Mercato provvede, mediante l'opera di mandatari o di commissionari, nonché della Cassa di Mercato ed in conformità delle norme stabilite dalla Commissione di Mercato, alla vendita:

- a) delle derrate affidate alla Direzione per la vendita;
- b) delle derrate pervenute nel Mercato all'indirizzo dei commercianti, commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salva diversa disposizione dello speditore, nonché di quelle pervenute a destinatari sconosciuti alla Direzione del Mercato o irreperibili;
- c) delle derrate che, su denuncia dell'organo sanitario addetto al Mercato, risultino in via di deterioramento e che, nonostante la diffida del Direttore del Mercato, non vengono immesse alla vendita.

I commissionari, i mandatari e la Cassa di Mercato sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dal Comune e dalla Direzione del Mercato.

I commissionari ed i mandatari debbono versare nello stesso giorno delle vendite alla Cassa di Mercato, per il successivo inoltro agli aventi diritto, il ricavato netto delle anzidette vendite.

Il Comune non assume responsabilità alcuna, diretta o indiretta, sotto qualsiasi titolo, verso i produttori, speditori od altri, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle operazioni anzidette.

## **Art. XLVIII**

### **Provvedimenti disciplinari e amministrativi.**

Indipendentemente dall'eventuale azione penale e dalle sanzioni previste da altre leggi o da regolamenti locali, le infrazioni alle norme del presente regolamento e alle disposizioni legislative e regolamentari danno luogo, a carico degli operatori del Mercato, all'azione disciplinare e amministrativa, così graduata, secondo la gravità dell'infrazione o della recidività verificatesi durante il periodo della assegnazione:

- a) diffida (verbale o scritta) o sospensione dei colpevoli da ogni attività del Mercato, per un periodo massimo di tre giorni da parte del Direttore;
- b) sospensione da ogni attività del Mercato per la durata massima di tre mesi deliberata dalla Commissione di Mercato, sentito l'interessato con provvedimento definitivo o, in caso grave ed urgente, dal Direttore del Mercato;
- c) revoca dell'assegnazione del posteggio per i motivi di cui all'art.31 del presente regolamento.

I provvedimenti di sospensione per i periodi superiori a tre giorni, deliberati dal Direttore, debbono essere immediatamente comunicati alla Commissione di Mercato e perdono ogni efficacia se non sono ratificati entro tre giorni.